



Numero 2 – luglio-agosto 2007

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO DEI LAVORI PUBBLICI

APPALTO INTEGRATO IL CASO ITALIANO

Simone Cola e Pierluigi Mutti

La legge 109 del 1994, comunemente nota come Legge Merloni, nel corso delle sue diverse stesure ha avuto il compito di normare e innovare le procedure connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori pubblici.

I criteri adottati per il conferimento degli incarichi professionali e l'esperimento delle procedure di appalto hanno anche recepito le istanze e le esigenze di trasparenza espresse dal Paese nel periodo successivo a Tangentopoli.

La volontà di riordinare la complessa materia degli appalti ha portato all'approvazione, dopo una tormentata vicenda parlamentare, del Codice Appalti (D.L. n. 163 del 12 aprile 2006), redatto in recepimento delle direttive comunitarie 17 e 18/2004 relative a servizi, forniture e appalti pubblici; alcune delle procedure in esse previste non presentavano però alcun obbligo di recepimento per i Paesi membri anche in funzione della delicatezza dell'argomento e, questi, hanno proceduto a una sospensione o ad una assunzione limitata di alcune di esse.

La direttiva 18/04, relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, prevede anche la possibilità di ricorrere alla procedura dell'Appalto integrato. La vigente legislazione nazionale stabilisce che tale procedura eccezionale possa essere utilizzata esclusivamente per importi superiori a 10 milioni di euro e per specifiche opere aventi particolari contenuti tecnologici e impiantistici.

L'attuale formulazione del Codice appalti consentirebbe, invece, una sua generalizzata applicazione per qualsiasi tipo di opera pubblica consegnando, nei fatti, i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva all'appaltatore.

L'applicazione dell'Appalto integrato, richiesta con insistenza dai costruttori e dall'ANCI, è stata rinviata per due volte (agosto e dicembre 2006) tramite specifici provvedimenti di legge che hanno prorogato fino al 1 agosto 2007 l'entrata in vigore della norma.

Nelle ultime settimane si sono succeduti gli incontri tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale con il Ministero delle Infrastrutture e le Commissioni parlamentari di Camera e Senato impegnate nella definizione del testo di legge.

L'auspicio è che il testo definitivo possa operare una corretta sintesi tra le esigenze di snellezza procedurale, propugnata dalle amministrazioni locali, e le esigenze, rappresentate da circa un milione di liberi professionisti architetti, ingegneri, geologi e geometri con i loro studi, di garantire attenzione al progetto delle opere pubbliche seguendo criteri di tipo qualitativo e di trasparenza amministrativa.

In caso contrario si dovrebbe constatare che lo Stato abdicerebbe scientemente alle proprie responsabilità di controllo non solo economico, ma anche ambientale e paesaggistico, con tutti i rischi, anche di ordine giudiziario, come la storia recente del nostro paese purtroppo insegna.